

Protocollo

Quesito: PI156917-25

Risposta: PI159443-25

Domanda:

Spett. Ente siamo a porre i seguenti chiarimenti:•Chiediamo conferma che a saranno a carico dell'agenzia aggiudicataria, solo gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all'Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, così come anche previsto dal D. Lgs. 81/2008.•Chiediamo conferma che il costo relativo alle visite mediche preassuntive siano a carico dell'utilizzatore. •Posto che l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore tutti gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori come previsto dal D. Lgs. 81/2015 e confermato dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 24/2023, si chiede di confermare che potranno essere fatturate, qualora si verificassero: il costo, sostenuto dall'Apl, delle ore relative alle assenze (malattia, infortunio, ecc); le ore relative alle festività infrasettimanali non lavorate; il rateo ferie godute (quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie nel momento in cui questi sono goduti dal lavoratore). •Si chiede conferma che per sede operativa ubicata nel comune di Rieti possa essere sufficiente anche un ufficio

Risposta:

1. Si rimanda a quanto sancito dall'art. 35 comma 4 del D.Lgs. n. 81/20215 ed in particolare è il somministratore che informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.

In particolare è a carico del somministratore la formazione specifica. Si precisa che la formazione deve tener conto dell'accordo stato Regione del 17/04/ 2025.

2. si conferma.

3. Si rinvia a quanto previsto e dettagliato all'art. 16 "Corrispettivo "del Capitolato Speciale d'Appalto e alle prescrizioni dell'art. 33 comma 2 del d.lgs. 81/2015.

4. Si conferma

Protocollo

Quesito: PI156692-25

Risposta: PI159437-25

Domanda:

Egregi si richiedono i seguenti chiarimenti: si chiede conferma ,secondo la normaiva vigente ai sensi dell'art. 34 c. 3 del D. Lgs. n. 81/2015 ss.mm.ii computato nell'organico dell'Utilizzatore ai fini dell'applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro e che, ai sensi dell'art. 35 c. 4 del D. Lgs. 81/2015 ss.mm.ii, che saranno a carico dell'aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all'Utilizzatore tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria; Ed ancora in merito all'art. 13:Poichè l'agenzia per il lavoro non può essere ritenuta responsabile dell'operato dei propri dipendenti in quanto non può avere alcun potere direttivo o di controllo sull'operato dei medesimi a differenza della stazione appaltante, si chiede di prevedere a rettifica che alcun danno potrà essere addebitato al contraente aggiudicatario per l'operato dei dipendenti somministrati e che pertanto in caso di violazione degli obblighi di condotta o ritardo da parte dei dipendenti somministrati vi sarà debita segnalazione all'agenzia per il lavoro al fine di poter dar corso ad un procedimento disciplinare avverso il dipendente. In ultimo In riferimento a quanto indicato nei documenti di gara, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede conferma che le ore di ferie, festività, ex festività e/o permessi personali o sindacali, e altre assenze di qualsiasi tipologia, come per malattia, infortunio, congedo per maternità la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia. In attesa di gentile riscontro cogliamo l'occasione di porgere distinti saluti

Risposta:

1. Si rimanda a quanto sancito dall'art. 35 comma 4 del D.Lgs. n. 81/20215 ed in particolare è il somministratore che informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.

In particolare è a carico del somministratore la formazione specifica. Si precisa che la formazione deve tener conto dell'accordo stato Regione del 17/04/ 2025.

2. Si conferma quanto indicato all'art. 13 del CSA. L'agenzia sarà ritenuta responsabile per il mancato adempimento degli obblighi informativi.

3. Si rinvia a quanto previsto e dettagliato all'art. 16 "Corrispettivo" del Capitolato Speciale d'Appalto e alle disposizioni dell'art. 33 comma 2 del D.lgs. 81/2015

Protocollo

Quesito: PI156626-25

Risposta: PI159429-25

Domanda:

Gent.ma Dott.ssa Roberta Teodori, in riferimento alla presente procedura di gara siamo a sottoporLe i seguenti chiarimenti: 1. Si chiede conferma che l'importo complessivo della gara (36 mesi), risulta essere pari ad € 6.996.000,00 di cui € 6.600.000,00 costo del lavoro ed € 396.000,00 margine di agenzia (pari al 6,00%), ma i costi della manodopera del personale somministrato da indicare sull'offerta economica sono pari ad € 6.030.966,24; 2. Si chiede se si possa valutare positivamente l'apertura / presenza di un temporary office / sportello operativo, entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione e comunque prima della sottoscrizione del contratto; 3. In merito alla relazione tecnica, si chiede se per 20 pagine si debbano intendere 20 facciate, oppure 20 pagine fronte/retro, per un totale di 40 facciate. Inoltre, in riferimento al carattere si chiede conferma che si debba intendere come libero purché di dimensione pari a 12 e da ultimo se dovesse esserci un'interlinea da rispettare; 4. Con riferimento all'art. 17.1 del Disciplinare di gara e nello specifico con riferimento alla tabella dei criteri di valutazione della relazione tecnica, si chiede conferma che ai criteri n. 1.1 e n. 1.3, l'Operatore economico debba indicare una tempistica espressa in giorni, e non anche in ore o frazioni di ore; 5. Si chiede di poter conoscere il tasso medio di assenteismo, al netto delle ore di ore, maturato nell'ultimo triennio (suddiviso per anno), dal personale somministrato; 6. Si chiede di confermare che la percentuale del margine di agenzia offerta, verrà applicata sul costo del lavoro

annuo rapportato alle ore effettivamente lavorate al netto delle ore di ferie ed ex festività il cui godimento rappresenta un diritto del lavoratore, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 dell'ispettorato nazionale del lavoro, in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori;7.Si chiede conferma che, a differenza dei ratei di tredicesima, ferie ed ex festività che ogni singolo somministrato matura nel corso della durata di contratto, il Rateo su ferie e permessi annui retribuiti "goduti", ovvero la quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie e permessi nel momento in cui questi sono goduti dal lavoratore, rientrando a tutti gli effetti tra le voci che compongono il costo del lavoro complessivo, potranno essere fatturati ad evento al costo (ossia senza applicazione del margine di agenzia); 8.Considerato che possono essere fatturate solo le ore effettivamente lavorate, visto che il Ccnl di categoria dell'utilizzatore prevede che le festività infrasettimanali "non lavorate" ricadenti nel periodo di assunzione, debbano essere regolarmente retribuite al lavoratore, si chiede conferma che potranno essere fatturate al costo anche in virtù della constatazione che ai fini della determinazione del costo complessivo pari ad € 6.030.966,24, sono state considerate 1872 ore annue e pertanto essendo già state considerate, non rappresenterebbero un ulteriore costo per codesta spettabile stazione appaltante;9.In riferimento a quanto indicato nei documenti di gara, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 emessa dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia, anche in virtù della constatazione che ai fini della determinazione del costo complessivo pari ad € 6.030.966,24, sono state considerate 1872 ore annue e pertanto essendo già state considerate, non rappresenterebbero un ulteriore costo per codesta spettabile stazione appaltante;10.si chiede conferma che a saranno a carico dell'agenzia aggiudicataria, solo gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all'Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte speciale e addestramento, così come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008;11.in riferimento all'offerta economica si chiede conferma che sul portale, si dovrà inserire il margine percentuale offerto e non il ribasso percentuale sul margine pari al 6,00% così come indicato a pag. 13 del capitolato;12.in riferimento all' art 16 corrispettivo, si fa presente che non è

stato inserito il fondo di solidarietà bilaterale di settore (introdotto da marzo 2025, tra i contributi specifici delle agenzie per il lavoro), pertanto si chiede conferma che il corrispettivo sarà comprensivo anche del suddetto contributo;13.In merito all'applicazione delle penali, nell'eventualità in cui dovesse insorgere la necessità di inserire nuovo personale, si chiede se per la mancata fornitura per cause di forza maggiore o impossibilità oggettiva e dimostrata dal loro reperimento sul mercato (ad. es. oss, infermieri, ecc.), si possa ovviare all'applicazione delle stesse;14.stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15);15.in riferimento all'applicazione della clausola sociale, si chiede di poter conoscere il numero di risorse attualmente assunte, suddivise per mansione – livello – monte orario settimanale – a tempo determinato o indeterminato. Inoltre si chiede di poter conoscere qual è l'agenzia che attualmente somministra le risorse ed il margine orario applicato;16.in riferimento ai profili indicati nella tabella a pag. 13 del disciplinare, si chiede conferma che assistenti e coadiutori amministrativi, terapisti e tecnici di laboratorio / radiologia prestano servizio su 5 gg a settimana e che le restanti figure professionali prestano servizio su 6 gg a settimana;17.in riferimento ai profili indicati nella tabella a pag. 13 del disciplinare, si chiede di poter conoscere le voci tariffa da associare (es. 0722 – 0311, ecc.)Restando in attesa di ricevere un gentile riscontro Cordialmente salutiamo

Risposta:

1. si conferma

2. si conferma

3. per 20 pagine si intendono 40 facciate. Non è richiesta interlinea da rispettare.

4. Per il criterio 1.1 non è stato specificato il modo in cui devono essere indicate le tempistiche. Per il criterio 1.3 è richiesta l'indicazione in giorni.

5. la percentuale di assenteismo dei lavoratori somministrati: 11,3%

6. Si conferma quanto rappresentato in osservanza dell'art. 33 comma 2 del D. Lgs 81/2015 e si rinvia per maggior dettaglio alle previsioni di cui all'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto

7. Si conferma quanto rappresentato in osservanza dell'art. 33 comma 2 del D. Lgs 81/2015 e si rinvia per maggior dettaglio alle previsioni di cui all'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto

8. Si rinvia a quanto dettagliato dall'art. 16 del CSA ed alle previsioni di cui all'art. 33 comma 2 del D. Lgs 81/2015

9. Si conferma quanto rappresentato in osservanza dell'art. 33 comma 2 del D. Lgs 81/2015 e si rinvia per maggior dettaglio alle previsioni di cui all'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto

10. Si rimanda a quanto sancito dall'art. 35 comma 4 del D. Lgs. n. 81/2015 ed in particolare è il somministratore che informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.

In particolare è a carico del somministratore la formazione specifica. Si precisa che la formazione deve tener conto dell'accordo stato Regione del 17/04/ 2025.

11. Si conferma. L'O.E. dovrà inserire il margine percentuale offerto.

12. Si conferma.

13. si rimanda a quanto indicato nel CSA di gara.

14. si conferma.

15. Il numero dei lavoratori con cui questa Azienda, alla data di avvio del servizio della nuova gara, si presume avrà un contratto di somministrazione ancora attivo è quello indicato nell'art. 3 del

capitolato speciale d'appalto. Alla data di avvio del servizio il numero dei lavoratori attualmente impiegati in azienda con contratto di somministrazione non sarà quello alla data odierna essendo in corso di espletamento procedure di reclutamento del personale che porteranno alla cessazione di molti contratti ad oggi sussistenti. Il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato è pari a 12 unità. L'attuale Assuntore del servizio è la Tempor S.p.a.

16. L'orario dei profili indicati varia a seconda delle esigenze delle U.O. nella quali gli stessi sono impiegati.

17. Per la corretta associazione delle voci tariffa si rinvia alle classificazioni INAIL ed alle specifiche circolari tenendo presente sia la tabella indicata a pag. 13 del disciplinare collegata alla declaratoria dei profili professionali allegata agli atti di gara.

Si precisano a seguire alcuni esempi:

- personale amministrativo codice tariffa Inail 0722

- infermieri e personale operante in ospedale ed in ambienti ad alto rischio codice tariffa inail 0311

[Protocollo](#)

Quesito: PI146066-25

Risposta: PI159391-25

Domanda:

1) In considerazione dell'applicazione della clausola sociale nonché in applicazione del principio di trasparenza della procedura si chiede a codesta spett.le Stazione Appaltante di comunicare, al fine di permettere agli operatori economici le migliori valutazioni: A) la durata media e la scadenza dei contratti attualmente in essere dei lavoratori somministrati; B) Tipologia dei contratti in essere, se a tempo determinato o indeterminato, per i lavoratori somministrati; C) Anzianità di servizio del personale somministrato attualmente impiegato; D) di conoscere la percentuale di assenteismo dei lavoratori somministrati; E) quant'altro possa risultare utile per tali valutazioni; 2) Si chiede gentilmente di confermare che all'art. 15 del disciplinare l'indicazione di 20 pagine per l'offerta tecnica siano da considerarsi 40 facciate. 3) si chiede di confermare che l'impegno ad aprire una "sede operativa" entro 30 giorni dall'aggiudicazione possa essere considerato valido anche l'impegno all'apertura di uno sportello dedicato, 2 giorni a settimana con orario full time. Si chiede inoltre di confermare la disponibilità, o meno, ad aprire lo sportello direttamente

all'interno delle vostre sedi per essere il più possibile di supporto ai lavoratori coinvolti.4) Con riferimento all'offerta economica all'art. 16 del disciplinare è indicato che l'OE deve fornire il margine di intermediazione offerto in formato percentuale, ma nella schermata di caricamento invece viene richiesto di indicare la percentuale di sconto offerto. Si chiede dunque di specificare cosa indicare a portale, al fine di uniformare tutte le offerte degli OE coinvolti.5) Con riferimento all'art. 3 del disciplinare ove viene indicato indicare in offerta il costo della manodopera. Si sottolinea che tale riferimento, per le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di somministrazione, fa riferimento unicamente ai lavoratori diretti dell'OE e non è riferito ai lavoratori somministrati. Stante questa doverosa precisazione si chiede gentilmente di confermare che andrà indicato il costo della manodopera personale diretto;6) Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si richiede cortesemente di fornire i seguenti chiarimenti in merito alla costruzione del costo orario/annuale delle figure professionali indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto (All. 2):1_Modalità di costruzione del costo orario/annuale: Si chiede di esplicitare in dettaglio la metodologia utilizzata per la determinazione dei costi orari/annuali, rendendo trasparenti tutte le voci retributive, contributive, fondi, bilaterali e assicurative prese in considerazione. In particolare, si richiede di specificare: Tutte le voci retributive utilizzate per ogni singola figura professionale così, come previsto dall'Art. 30 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro. Le aliquote contributive, assicurative, bilaterali applicate (INPS, INAIL, Formatemp, Ebitemp, Fondo di solidarietà bilaterale, ecc.).I divisori orari/mensili impiegati per il calcolo della retribuzione e delle diverse voci accessorie, facendo riferimento all'Art. 30 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro.2_Aggiornamenti e Contribuzioni: Si chiede conferma se nella costruzione del costo orario/annuale si è tenuto conto: Dell'incremento del valore dell'indennità di vacanza contrattuale, valida a partire dal 1° luglio 2025, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2025.Dell'incremento delle contribuzioni dovuto all'inserimento del Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Somministrazione di Lavoro (FSBS), come stabilito dall'Accordo Sindacale del 3 febbraio 2025.Sarebbe di grande utilità la predisposizione di una tabella esplicativa che dettagli i principi utilizzati e le singole voci che compongono il costo del lavoro, incluse le contribuzioni a Forma.Temp ed Ebitemp, e come queste siano state integrate nel costo orario/annuale stimato.3_Percentuali di Assenza e Oneri Indiretti: Al fine di valutare l'effettiva sostenibilità economica dell'offerta, si richiedono le percentuali di assenza espresse in termini percentuali rispetto al totale delle ore dovute, suddivise nelle seguenti macrovoci: Permessi a carico dell'azienda. Permessi a carico di istituti. Carenza malattia e/o infortunio. Integrazione malattia e/o infortuni Festività infrasettimanali Ferie ed ex festività godute La trasparenza di questi elementi è fondamentale per consentire agli operatori economici di presentare un'offerta economicamente vantaggiosa e sostenibile,

garantendo la piena comprensione delle basi di calcolo utilizzate dalla Stazione Appaltante e verificando l'effettiva congruità dell'offerta in relazione ai costi previsti. Ringraziando per la collaborazione, si resta in attesa di un cortese riscontro.

Risposta:

1.A) La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi e di 242 giorni, calcolato su n. 648 lavoratori somministrati.

1. B) i contratti in essere sono sia tempo determinato che tempo indeterminato, in particolare i contratti a tempo indeterminato sono 12 unità.

1.C) Alla data di avvio del servizio il numero dei lavoratori attualmente impiegati in azienda con contratto di somministrazione non sarà quello alla data odierna, essendo incorso di espletamento procedure di reclutamento del personale che porteranno alla cessazione di molti contratti ad oggi sussistenti.

1. D) la percentuale di assenteismo dei lavoratori somministrati e del 11,3%.

1.E) si rimanda a quanto previsto negli atti di gara

2) Si conferma.

3) È fatto obbligo pe l'aggiudicatario di aprire una sede operativa ubicata nel comune di Rieti. Gli orari di apertura non sono stati specificati e sono rimessi alla libertà di organizzazione dell'assuntore. Quest'ultimo dovrà altresì mettere a disposizione dell'ASL un referente di commessa reperibile almeno dalle ore 9.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì, che avrà la funzione di interlocutore con l'ASL, che dovrà disporre di poteri e mezzi per garantire la rispondenza del servizio a quanto previsto dal presente capitolato e che dovrà essere preposto alla risoluzione di tutte le problematiche, anche urgenti, inerenti ai servizi oggetto del presente appalto; pertanto, qualunque comunicazione e contestazione espressa in contraddittorio, si intenderà, per qualsiasi effetto, espressa direttamente alla società fornitrice. NON è prevista la possibilità di aprire uno sportello nelle sedi aziendali.

4) Il corrispettivo spettante all'appaltatore è determinato in base all'offerta economica presentata che, come previsto dal disciplinare di gara, deve riportare la percentuale di margine offerta (massimo

ammissibile pari al 6%). La percentuale di margine offerta per la realizzazione del servizio si intende fissata dal concorrente in base a calcoli e valutazioni di sua propria ed assoluta convenienza, è a corpo, onnicomprensiva e forfettaria. (Cfr art. 16 CSA).

5) Il costo della manodopera che l'OE dovrà indicare è quello relativo ai lavoratori somministrati di cui alla tabella dell'art. 3 del Disciplinare di gara.

6):

1_Modalità di costruzione del costo orario/annuale

-ASSISTENTE AMM.VO: retribuzione oraria mensile, rateo tredicesima, rateo ferie, rateo ex festività, rateo festività, T.F.R., contributi previdenziali ed altre voci che concorrono alla retribuzione (Indennità qualificazione professionale, indennità vacanza contrattuale comparto);

-COADIUTORE AMM.VO: retribuzione oraria mensile, rateo tredicesima, rateo ferie, rateo ex festività, rateo festività, T.F.R., contributi previdenziali ed altre voci che concorrono alla retribuzione (indennità professionale specifica, Indennità qualificazione professionale, indennità vacanza contrattuale comparto);

-OPERATORI TECNICO (AUTISTA-MAGAZZINIERE E PORTIERE): retribuzione oraria mensile, rateo tredicesima, rateo ferie, rateo ex festività, rateo festività, T.F.R., contributi previdenziali ed altre voci che concorrono alla retribuzione (indennità professionale specifica, Indennità qualificazione professionale, indennità vacanza contrattuale comparto);

-AUSILIARIO: retribuzione oraria mensile, rateo tredicesima, rateo ferie, rateo ex festività, rateo festività, T.F.R., contributi previdenziali e daltre voci che concorrono alla retribuzione (indennità qualificazione professionale, indennità professionale specifica, indennità vacanza contrattuale comparto);

-DIETISTA: retribuzione oraria mensile, rateo tredicesima, rateo ferie, rateo ex festività, rateo festività, T.F.R., contributi previdenziali ed altre voci che concorrono alla retribuzione (Indennità vacanza contrattuale comparto, indennità funzione parte fissa, indennità tutela del malato);

-INFERMIERE: retribuzione oraria mensile, rateo tredicesima, rateo ferie, rateo ex festività, rateo festività, T.F.R., contributi previdenziali ed altre voci che concorrono alla retribuzione (Indennità professionale specifica, indennità vacanza contrattuale comparto, indennità specificità infermieristica, indennità funzione parte fissa);

-OSS: retribuzione oraria mensile, rateo tredicesima, rateo ferie, rateo ex festività, rateo festività, T.F.R., contributi previdenziali ed altre voci che concorrono alla retribuzione (indennità qualificazione professionale, indennità vacanza contrattuale comparto, indennità tutela del malato);

-OSTETRICA: retribuzione oraria mensile, rateo tredicesima, rateo ferie, rateo ex festività, rateo festività, T.F.R., contributi previdenziali ed altre voci che concorrono alla retribuzione (Indennità professionale specifica, Indennità vacanza contrattuale comparto, Indennità funzione parte fissa, indennità tutela del malato);

-TECNICO NEUROPSICOMOTRICITA': retribuzione oraria mensile, rateo tredicesima, rateo ferie, rateo ex festività, rateo festività, T.F.R., contributi previdenziali ed altre voci che concorrono alla retribuzione (Indennità vacanza contrattuale comparto, Indennità funzione parte fissa, indennità tutela del malato);

-TLB: retribuzione oraria mensile, rateo tredicesima, rateo ferie, rateo ex festività, rateo festività, T.F.R., contributi previdenziali ed altre voci che concorrono alla retribuzione (Indennità vacanza contrattuale comparto, indennità funzione parte fissa, indennità tutela del malato);

-TSRM: retribuzione oraria mensile, rateo tredicesima, rateo ferie, rateo ex festività, rateo festività, T.F.R., contributi previdenziali ed altre voci che concorrono alla retribuzione (indennità professionale specifica, Indennità vacanza contrattuale comparto, indennità funzione parte fissa, indennità tutela del malato);

2_Aggiornamenti e Contribuzioni:

Nel calcolo non sono state prese in considerazione le voci "indennità di vacanza contrattuale 2025/2027" e "anticipo del rinnovo contrattuale 2022/2024"

3_Percentuali di Assenza e Oneri Indiretti:

Permessi a carico dell'azienda: 0,58%

- **Permessi a carico di istituti: 0,53%**
- **Carenza malattia e/o infortunio: 1,38% - 0,18%**
- **Integrazione malattia e/o infortuni: 1,40% - 1,34%**
- **Festività infrasettimanali: come da calendario**
- **Ferie ed ex festività godute: 4,03% - 0,42%**

Protocollo

Quesito: PI152687-25

Risposta: PI157256-25

Domanda:

Spett.le Ente, ai fini della formulazione dell'offerta economica, si chiede cortesemente di conoscere l'inquadramento contrattuale delle figure professionali di cui codesta Stazione Appaltante potrebbe richiedere la somministrazione durante la vigenza dell'AQ. Cordiali saluti

Risposta:

Il numero e la tipologia dei lavoratori con cui questa Azienda, alla data di avvio del servizio della nuova gara, si presume avrà un contratto di somministrazione ancora attivo è quello indicato nell'art. 3 del capitolato speciale d'appalto. Per l'inquadramento contrattuale dei profili di cui si potrebbe richiedere la somministrazione si rimanda all'all. 2.1 al CSA.

Protocollo

Quesito: PI151475-25

Risposta: PI157228-25

Domanda:

Spett.le ASL e gent.mo dott.ssa Teodori, in merito alla presente procedura di gara, al fine di porre in essere le valutazioni propedeutiche alla presentazione della nostra migliore offerta, si formulano i seguenti chiarimenti. Trattandosi di chiarimenti dirimenti per la valutazione circa la partecipazione della scrivente società alla procedura in oggetto, si richiede cortesemente a Codesto Spett.le Ente una risposta in tempo utile soprattutto per la predisposizione del progetto

tecnico, al quale vorremmo dedicare la massima attenzione stante la tipologia di servizio richiesto.* * * Sulla fatturazione Con riguardo a quanto previsto dall'art 17 Capitolato e art.4 dello schema di AQ, si chiede cortesemente conferma che - in considerazione della specificità del servizio di somministrazione di lavoro - verrà rispettato il sistema di fatturazione tipico delle Agenzie per il Lavoro che consente di corrispondere lo stipendio ai lavoratori entro il 15 del mese successivo a quello lavorato nel rispetto della normativa vigente (art. 30, punto 15 del CCNL Categoria Agenzie per il Lavoro),Conseguentemente: •la fattura sarà emessa con cadenza mensile e trasmessa entro il giorno 12 del mese successivo a quello cui si riferisce la prestazione lavorativa; •la fattura sarà emessa specularmente all'elaborazione dei cedolini sulla base dei fogli presenze autorizzati e trasmessi da Codesta Stazione Appaltante entro il secondo giorno lavorativo del mese successivo alla prestazione lavorativa;•qualora dal controllo delle fatture dovessero emergere degli errori, quest'ultimi saranno gestiti mediante emissione di documenti di rettifica. * * *Sulla sede operativa nel comune di Rieti. L'art. 9 del Capitolato richiede di indicare una sede operativa ubicata nel comune di Rieti, ovvero di attivarla entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione e comunque prima della sottoscrizione del contratto. Si chiede conferma che con il termine "sede operativa" si intenda anche uno sportello operativo.* * *Sulla sospensione dei termini di pagamento Con riguardo a quanto riportato nell'art. 17 Capitolato laddove si prevede che - qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi fino alla definizione della pendenza - si chiede cortesemente conferma che i suddetti termini resteranno sospesi esclusivamente con riguardo alla corresponsione del margine di agenzia e non anche del costo del lavoro necessario per retribuire i lavoratori somministrati.* * *Si ringrazia anticipatamente per la preziosa collaborazione e si resta a disposizione per qualsivoglia chiarimento dovesse occorrere. Cordialmente

Risposta:

Sulla fatturazione

Si conferma

Sulla sede operativa nel comune di Rieti.

Si conferma

Sulla sospensione dei termini di pagamento

Si conferma

Protocollo

Quesito: PI148596-25

Risposta: PI157220-25

Domanda:

Buongiorno, 1. Con riferimento all'art. 15 del Capitolato, si chiede conferma che, in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 81/2015 e dal D. Lgs. n. 81/2008, l'obbligo di formazione generale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro resti in capo all'aggiudicatario, mentre la formazione specifica, l'addestramento all'uso delle attrezzature e l'informazione sui rischi connessi alle attività svolte presso i luoghi di lavoro dell'Ente utilizzatore siano di esclusiva competenza e responsabilità dell'Ente stesso, in quanto soggetto che dirige e controlla l'attività lavorativa dei lavoratori somministrati. Si richiede altresì conferma che ogni eventuale responsabilità connessa agli obblighi di informazione, formazione e addestramento in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ricada in capo all'Ente utilizzatore, come previsto dalla normativa vigente. 2. Con riferimento agli articoli 9 e 10 del Capitolato, in relazione all'obbligo di subentro nei contratti di somministrazione stipulati dal contraente uscente, si chiede cortesemente di fornire: a. l'elenco del personale attualmente impiegato in somministrazione presso l'AUSL di Rieti; b. la durata dei contratti di somministrazione attualmente in essere; c. eventuali ulteriori informazioni utili alla corretta applicazione della clausola sociale e alla predisposizione dell'offerta tecnica. Cordiali saluti

Risposta:

1. Con riferimento all'art. 15 del Capitolato, si chiede conferma che, in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 81/2015 e dal D. Lgs. n. 81/2008, l'obbligo di formazione generale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro resti in capo all'aggiudicatario, mentre la formazione specifica, l'addestramento all'uso delle attrezzature e l'informazione sui rischi connessi alle attività svolte presso i luoghi di lavoro dell'Ente utilizzatore siano di esclusiva competenza e responsabilità dell'Ente stesso, in quanto soggetto che dirige e controlla l'attività lavorativa dei lavoratori somministrati. Si richiede altresì conferma che ogni eventuale responsabilità connessa agli obblighi di informazione, formazione e addestramento in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ricada in capo all'Ente utilizzatore, come previsto dalla normativa vigente.

Si rimanda a quanto sancito dall'art. 35 comma 4 del D. Lgs. n. 81/2015 ed in particolare è il somministratore che informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi

vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.

Si precisa che la formazione deve tener conto dell'accordo stato Regione del 17/04/ 2025

2. Con riferimento agli articoli 9 e 10 del Capitolato, in relazione all'obbligo di subentro nei contratti di somministrazione stipulati dal contraente uscente, si chiede cortesemente di fornire:

a. l'elenco del personale attualmente impiegato in somministrazione presso l'AUSL di Rieti;

a. Il numero dei lavoratori con cui questa Azienda, alla data di avvio del servizio della nuova gara, si presume avrà un contratto di somministrazione ancora attivo è quello indicato nell'art. 3 del capitolato speciale d'appalto. Alla data di avvio del servizio il numero dei lavoratori attualmente impiegati in azienda con contratto di somministrazione non sarà quello alla data odierna essendo in corso di espletamento procedure di reclutamento del personale che porteranno alla cessazione di molti contratti ad oggi sussistenti.

b. la durata dei contratti di somministrazione attualmente in essere;

b. La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi e di 242giorni, calcolato su n. 648 lavoratori somministrati.

c. eventuali ulteriori informazioni utili alla corretta applicazione della clausola sociale e alla predisposizione dell'offerta tecnica.

c. si rimanda a quanto previsto negli atti di gara

Protocollo

Quesito: PI145257-25

Risposta: PI157211-25

Domanda:

Si chiede conferma che tutti gli oneri relativi al costo del lavoro (ART 16 del Capitolato: es. • festività non godute; • festività patronale; • mensilità

aggiuntive; • ferie e festività sopresse; • tutti i permessi retribuiti previsti dalla normativa vigente; ecc.) costituiranno la base di costo sulla quale applicare il margine offerto. Grazie

Risposta:

L'Ente corrisponderà all'Agenzia esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate, secondo le tariffe orarie prestabilite dai C.C.N.L. Comparto Sanità, incrementate del margine d'agenzia aggiudicato in sede di gara oltre IVA. Le tariffe orarie, definite nei C.C.N.L. Comparto Sanità, si intendono comprensive anche di tutti gli oneri e indennità relativi al costo del lavoro e non. (cfr. elenco non esaustivo riportato all'art. 16 del CSA)

[Protocollo](#)

Quesito: PI141956-25

Risposta: PI157192-25

Domanda:

Al fine della applicazione della Clausola Sociale (art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro), ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l'Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l'Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Sulla base di tale obbligo, si chiede cortesemente di conoscere se la Stazione Appaltante ha in forza dei lavoratori somministrati e in caso affermativo chiediamo: 1) Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione; 2) L'inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni; 3) La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi; 4) La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione; 5) L'attuale fornitore; 6) Il margine di intermediazione attualmente applicato dall'attuale fornitore. L'obbligo alla pubblicazione/rilascio di tali informazioni trova ampia sponda anche nel parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale. Nel predetto parere il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire con forza che "l'effettivo contemperamento della libertà di impresa con il diritto al lavoro ad avviso della Commissione richiede l'eliminazione di un'asimmetria informativa fra i potenziali imprenditori entranti, l'imprenditore entrante e l'imprenditore uscente, che è titolare, nell'ambito che interessa, di una posizione dominante, o comunque di vantaggio informativo, della quale occorre prevenire il possibile abuso al fine di evitare fenomeni di azzardo morale. In termini economici, infatti, l'imprenditore che già gestisce il servizio da affidare è necessariamente in

possesso di tutte le informazioni sul numero degli addetti che impiega e sui relativi costi, ovvero delle informazioni che gli esterni non conoscono, e che però sono loro necessarie per concorrere alla gara con un'offerta sostenibile. Ad avviso della Commissione, applicare in modo effettivo la clausola sociale postula che la descritta asimmetria informativa venga eliminata". Pertanto, vista la vincolatività della clausola sociale, le informazioni appena richieste risultano imprescindibili sia per formulare adeguatamente l'offerta economica, sia per garantire il rispetto del principio fondamentale della par condicio concurrentium, nonché il rispetto della buona fede e correttezza (art. 1375 e 1175 del Codice Civile) poiché, diversamente, il fornitore attuale godrebbe di un indubbio vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla procedura in quanto unico concorrente in possesso di tali informazioni.

Risposta:

1) Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione;

1) Il numero dei lavoratori con cui questa Azienda, alla data di avvio del servizio della nuova gara, si presume avrà un contratto di somministrazione ancora attivo è quello indicato nell'art. 3 del capitolato speciale d'appalto. Alla data di avvio del servizio il numero dei lavoratori attualmente impiegati in azienda con contratto di somministrazione non sarà quello alla data odierna, essendo in corso di espletamento procedure di reclutamento del personale che porteranno alla cessazione di molti contratti ad oggi sussistenti.

2) L'inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni;

2) Si rimanda quanto indicato nell'art. 3 del capitolato speciale d'appalto e all'allegato (All.2.1) declaratoria delle aree e profili del CCNL comparto sanità 2019-2021;

3) La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi;

3) La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi e di 242 giorni, calcolato su n. 648 lavoratori somministrati.

4) Si conferma che il personale è formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 ed è idoneo alla mansione

4) si conferma

5) L'attuale fornitore;

5) L'attuale fornitore è la società Tempor S.p.a. Agenzia per il Lavoro;

6) Il margine di intermediazione attualmente applicato dall'attuale fornitore.

6) Il margine di intermediazione ad oggi applicato all'attuale fornitore è il 3%